

Allegato 1

CONTRATTO TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA CASA DI CURA VILLA FIORITA SRL PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA OSPITANTE IL CENTRO DI RADIOTERAPIA. PERIODO 2018 – 2027.

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Dr. Massimo Braganti, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Amministrativo dell'Azienda USL Toscana Centro, delegato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Direttore Generale n. 1265 del 23.08.2018 e n° 1320 del 13/09/2018;

E

la Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l., con sede legale in Prato (59100), Via Cantagallo 56, partita IVA 02323750972 (d'ora innanzi Casa di Cura), rappresentata per la firma del presente atto dal Legale Rappresentante pro-tempore Dr. Simone Buda;

VISTI:

- l'Accordo del 2 dicembre 2011 stipulato tra i rappresentanti della sanità privata ospedaliera AIOP, ARIS, AGESPI e Confindustria e la Regione Toscana con il quale si definiscono i principi generali della contrattazione locale;
- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter,

dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies...";

- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m. "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" e ss.ss.mm.ii.;

- il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie";

- l'art. 76 della Legge Regione Toscana n. 40 del 24.02.2005;

- il decreto dirigenziale di accreditamento Regione Toscana n. 221 del 12.01.2018;

- le D.G.R.T. nn. 268/02, 771/02, 859/02, 1367/03, 252/06, 638/09 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO

- che con le deliberazioni n. 723 del 12.8.2003 e 254 del 30.03.06 dell'ex Azienda di Prato, confluita nell'attuale Azienda USL Toscana Centro, era costituito, nell'ambito territoriale di Prato, un Centro di Radioterapia presso la Casa di Cura Villa Fiorita, in accordo con la programmazione regionale e di Area Vasta;

- che con la Casa di Cura era stato sottoscritto il contratto repertorio atti n. 349 del 05.04.2006, intitolato "*Contratto con la Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l. per la realizzazione e gestione di un Centro di radioterapia*" ed avente ad oggetto la realizzazione di un Centro di Radioterapia per l'Azienda USL 4 di Prato (confluita in ASTC);

PREMESSO ANCORA

- che con nota del 09/10/2017 prot. n. 137264 il Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro, a seguito di valutazione delle macchine di radioterapia che operano nell'Azienda, esprime la necessità di dotare il territorio della zona Distretto di Prato di un acceleratore di ultima generazione con un elevato standard terapeutico che garantisca un'offerta adeguata ai pazienti oncologici.

In particolare l'Azienda si prefigge l'obiettivo di :

- a) garantire un trattamento radioterapico con tecnologia ed efficacia equivalenti presso tutte le strutture aziendali con omogeneità di accesso alle cure;
- b) rendere possibile l'interoperatività degli operatori tra le diverse sedi dell'Azienda USL Toscana Centro;
- c) rendere il nuovo macchinario conforme in termini di distribuzione di dosi erogate al paziente all'apparecchio presente a Pistoia in modo che, in caso di fermo macchina prolungato, i pazienti possano essere spostati da un presidio all'altro senza interrompere il percorso di cura;
- d) favorire una gestione comune dei programmi di manutenzione ed aggiornamento del sistema da parte dell'Azienda;
- e) utilizzare anche a Prato il sistema deputato alla verifica e controllo dell'erogazione del trattamento radioterapico, già in uso presso la Radioterapia sia di Pistoia che di Firenze;

- che la macchina attualmente presente nel Centro di radioterapia di Prato presso la Casa di Cura Villa Fiorita non risulta più sufficiente ed adeguata per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati;

- che si rende, pertanto, necessario provvedere alla sostituzione dell'attuale macchina di radioterapia con un acceleratore di ultima generazione secondo quanto indicato dall'Azienda nella figura del Direttore di S.O.C. Radioterapia Firenze,

come da nota del Direttore Generale dell'Azienda prot. 137264 del 9.10.2017, stipulando un nuovo contratto tra l'Azienda e Casa di Cura per la gestione del Centro di Radioterapia;

- che a decorrere dal 01/01/2018 i rapporti contrattuali relativamente alla Gestione del Centro di Radioterapia, tra la Casa di Cura e l'Azienda sono regolamentati dal nuovo contratto di cui al presente atto;

- che la Casa di Cura dichiara di essere in possesso dei requisiti relativi alla vigente normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione incendi, e che il CPI viene consegnato all'Azienda e conservato in atti;

- che con deliberazioni del Direttore Generale n. 1265 del 23.08.2018 e n°1320 del 13/09/2018 è stata approvata la stipula del presente accordo contrattuale il cui oggetto è specificato nel successivo art. 1;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione della struttura ospitante il Centro di Radioterapia presso la Casa di Cura Villa Fiorita srl, partita IVA 02323750972, ubicato a Prato, via di Cantagallo n° 56/3.

La Casa di Cura si impegna a mettere a disposizione della struttura ospitante il Centro di radioterapia di cui alla deliberazione dell'ex Azienda USL 4 n. 254 del 30.06.2006, le attrezzature di cui **all'Allegato A (composto da n. 144 pagine)** parte integrante al presente accordo e con gli obiettivi elencati nel "Premesso" del presente contratto.

La Casa di Cura si impegna a garantire il personale di supporto necessario all'erogazione di prestazioni di radioterapia, in continuità con l'attuale dotazione

organica, ad esclusione del personale medico e fisico sanitario, che sarà integralmente composto da personale dipendente dell'Azienda.

Gli oneri relativi al personale che la Casa di Cura mette a disposizione, in continuità con l'attuale dotazione organica, saranno addebitati annualmente all'Azienda in aggiunta al canone annuo di **€ 628.536,00 più IVA** di cui all'art. 2 del presente contratto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

ART. 2 – CORRISPETTIVO.

L'Azienda si impegna a corrispondere alla Casa di Cura, per l'esecuzione di tutte le attività inerenti alla gestione del Centro di Radioterapia di cui al precedente art. 1, per l'esecuzione delle attività di radioterapia e l'erogazione delle prestazioni sanitarie all'utenza presso il Centro stesso, un corrispettivo annuo pari a € 628.536,00 più IVA, al netto di eventuali variazioni sostanziali dei costi diretti sostenuti dalla Casa di Cura. Tali variazioni dovranno essere preventivamente condivise tra Azienda e Casa di Cura.

Si intende che qualora la Casa di Cura sostenga dei costi diretti inferiori a quelli preventivati, la cifra di € 628.536,00 più IVA sarà conseguentemente diminuita.

Le parti concordano che il corrispettivo sopraindicato verrà corrisposto con rate trimestrali che l'Azienda verserà alla Casa di Cura a far data dall'effettiva messa in uso clinico delle attrezzature di cui al precedente art. 1 del presente contratto, che dovrà risultare da apposito verbale datato e sottoscritto dalle parti.

Nella fase di messa in uso clinico delle attrezzature il servizio sarà comunque garantito con la macchina già presente nella struttura ospitante il Centro di Radioterapia esistente presso la Casa di Cura, e l'Azienda riconoscerà alla stessa il canone previsto dal contratto di cui alla deliberazione n° 254 del 30.06.2006, pari

ad € 860.700,00 annui più IVA, corrispondenti ad € 215.175,00 trimestrali o € 71.725 mensili.

ART. 3 – CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale, garantendo il principio della terzietà.

Nell'ambito di tale sistema le strutture private accreditate sono inserite nel piano dei controlli esterni (DGR 138/2015) finalizzati alla verifica delle prestazioni erogate.

Le competenti strutture aziendali opereranno, per quanto di competenza, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento.

ART. 4 - MODALITA' RICHIESTA PAGAMENTI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03/04/2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/06/2014) la Casa di Cura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell'Azienda che è C27NVZ. Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

La Casa di Cura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

L'Azienda provvederà a pagare le competenze regolarmente fatturate, con cadenza trimestrale, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs n. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Casa di Cura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Casa di Cura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 5 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

1. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Casa di Cura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.

2. L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Casa di Cura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Casa di Cura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dall'Azienda a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLA CASA DI CURA

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e prevenzione incendi la Casa di Cura si impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente contratto.

ART.7–INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

Sub.1. Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Casa di Cura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Casa di Cura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sub. 2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Casa di Cura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

Sub. 3. Recesso

Qualora la Casa di Cura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno sei mesi.

L'Azienda può recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di almeno sei mesi. Qualora si verificasse tale eventualità, l'Azienda e la Casa di Cura valuteranno la regolazione dei rapporti economici relativamente alla quota di investimento sostenuta dalla Casa di Cura non ancora ammortizzata e remunerata dall'Azienda con il canone annuale di cui all'art. 2 del presente contratto. Di tale valutazione si darà conto in apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Sub. 4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;

- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

Sub. 5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 10 addebitabile a responsabilità della Casa di Cura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Casa di Cura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 8 – PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003, del "Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003" adottato con delibera del Direttore Generale n. 173/2018 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy". La Casa di Cura si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento Europeo Privacy n° 2016/679 del 27.4.2016.

La Casa di Cura nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste.

La Casa di Cura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dal D.Lgs.196/03 ed in particolare dovrà informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione

e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In ogni caso la Casa di Cura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Casa di Cura.

ART. 9 - ELENCO DEL PERSONALE

La Casa di Cura comunicherà via PEC all'Azienda, a gennaio e luglio di ogni anno, l'elenco del personale che opera all'interno del centro con rapporto di lavoro subordinato o con altra forma legale di idonea collaborazione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

ART. 10 – RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO E INCOMPATIBILITA'

La Casa di Cura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, del D.Lgs 276 del 10.09.2003 e all'applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Casa di Cura si trovi in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi 412/91 e 662/96 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende UU.SS.LL. degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedendo i casi di incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 12 - DECORRENZA

Le parti convengono che il presente contratto, come indicato in premessa, ha validità dal 01.01.2018 al 31.12.2027, salvo quanto di seguito specificato e precisamente:

- a) la durata del nuovo contratto sarà legata alla “vita utile del macchinario”, ovvero 10 anni (120 mesi), salvo diversa e successiva data nel caso in cui la messa in uso clinico delle attrezzature avvenga successivamente al 31.12.2017. In tale caso le parti potranno prolungare la durata del presente contratto tramite lo scambio di corrispondenza dalla quale emerga la specifica volontà al riguardo. In ogni caso la durata del contratto non potrà essere superiore ai 120 mesi dall’effettiva messa in uso clinico delle attrezzature;
- b) l’effettiva messa in uso clinico delle attrezzature risulterà da apposito verbale datato e sottoscritto dalle parti;
- c) ogni variazione al presente accordo contrattuale deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

ART. 13 – POLIZZE ASSICURATIVE O FORME EQUIVALENTI

La Casa di Cura è tenuta per legge ad osservare tutte le provvidenze di carattere sociale a favore del personale alle sue dirette dipendenze impegnato nel servizio in oggetto.

Per quanto attiene la responsabilità civile eventualmente emergente in ordine a quelle che sono le proprie obbligazioni derivanti dal presente accordo, la Casa di Cura dichiara, e l’Azienda ne prende atto sin da ora, di disporre di idonea copertura attraverso la costituzione di un fondo che attualmente ammonta ad € 750.000,00 e

che prevede ulteriori accantonamenti annuali di € 250.000,00 fino al raggiungimento di una quota, iscritta nel bilancio della medesima, pari ad € 1.500.000,00. Di ciò la Casa di Cura dovrà produrre idonea documentazione.

L'Azienda è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo stesso, salvo per quanto riguarda l'attività clinica dei trattamenti espletata da medici, fisici, radiologi e tecnici dell'Azienda la cui responsabilità rimane ad esclusivo carico della stessa.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Casa di Cura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella struttura stessa, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali".

ART. 15 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella figura del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, Dott.ssa Lucia Carlini;

- il Responsabile per gli aspetti sanitari, il Direttore Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato, Dr. Roberto Biagini o suo delegato;

b) per la Casa di Cura:

- il Responsabile per gli aspetti sanitari, il Direttore Sanitario Dr.ssa Donatella Fatighenti;

- il Responsabile per gli aspetti amministrativi, il Direttore Amministrativo Dr. Mauro Trasmondi.

ART. 16 - SPESE

Il presente contratto consta di n. 14 pagine, oltre a n° 144 pagine che compongono l'allegato A, sua parte integrante, e sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Le spese di bollo sono a carico della Struttura, e saranno assolte dalla stessa in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Amministrativo

Dr. Massimo Braganti

(firmato digitalmente)

per la Casa di Cura Villa Fiorita

il Legale Rappresentante

Dr. Simone Buda

(firmato digitalmente)